



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 194

OGGETTO :APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventisette**, del mese di **Dicembre**, alle ore **17:15**, nella sede dell'Ente , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questa Giunta Comunale (in seduta **SEGRETA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**)

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BORMOLINI DAMIANO	SINDACO	X	
GALLI REMO	VICE SINDACO	X	
GALLI ROMINA	ASSESSORE	X	
GALLI ALESSIA	ASSESSORE	X	
PEDRANA CHRISTIAN	ASSESSORE		X
Totale		4	1

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor **STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **DAMIANO BORMOLINI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale, n. 70 del 24.06.2015 è stato approvato il Regolamento comunale per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, comma 7-bis e seguenti, del D.lgs. n.163/2006;
- con il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il c.d. nuovo "*Codice dei Contratti pubblici*" a titolo "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

ATTESO che il nuovo Codice dei Contratti come sopra richiamato, all'art. 113, prevede una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente disciplina, ora abrogata;

CHE le nuove disposizioni, in vigore dal 19 aprile 2016, prevedono in sintesi quanto segue:

- *(art. 113 comma 1)*: tutti gli oneri inerenti la progettazione e l'esecuzione (gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio) devono essere previsti nel quadro economico dell'opera (stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti);
- *(art. 113 comma 2)*: le somme che possono essere destinate alla incentivazione del personale non possono superare il 2% degli importi a base d'asta; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare; tali somme devono riferirsi esclusivamente alle attività di programmazione della spesa per investimenti, alla valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario;
- *(art. 113 comma 3)*: l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 sia ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori;
- *(art. 113 comma 4)*: il restante 20% (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici; una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento o altre analoghe iniziative;
- *(art. 113 comma 5)*: per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2;

CHE, con riferimento a quanto disposto dal richiamato art. 113, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale per l'anno 2017, siglata in data 20.12.2017, sono stati così definiti i criteri e le modalità di ripartizione:

“La quota dell’80% di fondo è ripartita fra le funzioni tecniche sotto indicate (in ogni quota è compresa la quota per gli eventuali collaboratori -tecnici e amministrativi- che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale alle rispettive attività svolte all’interno dell’ente):

- Responsabile unico del Procedimento	30%
- Programmazione della spesa per investimenti	10%
- Valutazione preventiva dei progetti	15%
- Redazione bandi e disciplinari ed espletamento procedure di gara	5%
- Perfezionamento procedura di gara e attività di esecuzione dei contratti	10%
- Direzione Lavori o direzione dell’esecuzione	15%
- Coordinatore della sicurezza nella fase dell’esecuzione del contratto	5%
- Collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità (anche quando sostituiti da certificato di regolare esecuzione)	5%
- Collaudo statico	5%

Nel caso in cui una o più delle prestazioni parziali sopra elencate siano svolte da professionisti o personale esterno all’amministrazione, così come nel caso in cui manchi l’accertamento positivo dell’attività svolta dal o dai dipendenti, la corrispondente quota non sarà presa in considerazione e quindi non andrà a costituire parte dell’incentivo totale e costituirà economia di spesa.

Si rinvia all’apposita norma regolamentare la definizione dell’ambito di applicazione (stante anche l’attuale apparente contrasto fra i commi 2 e 3 dell’art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016), tenendo conto di eventuali chiarimenti a livello normativo o interpretativo.”

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all'approvazione di apposito Regolamento che stabilisca criteri di ripartizione del fondo, ai fini di consentire il legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate;

VISTO ora il testo dell'allegato “Regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50”, composto di n. 9 articoli, nel quale sono stati recepiti i criteri e le modalità di ripartizione definiti in sede di contrattazione decentrata e ritenuto di doverlo approvare;

APPURATA la propria competenza all’approvazione del regolamento in oggetto in quanto attiene all’organizzazione degli uffici e del personale dipendente;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 9 della l. 102/2009;

Con voti unanimi, espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

APPROVARE il “Regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016”, composto da n. 9 articoli ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

DARE ATTO che nel predetto Regolamento sono esplicitate le modalità ed i criteri di ripartizione del Fondo, quali approvati dalla delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione delle OO.SS. e contenuti nel CCDI per l’anno 2017 sottoscritto in data 20.12.2017;

DARE COMUNICAZIONE dell'avvenuta adozione del presente atto alle Organizzazioni sindacali ed alle RSU per opportuna informazione successiva.

DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;

DICHIARARE con separata ed unanime votazione favorevole intervenuta nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di consentire il legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Damiano Bormolini

Il Segretario Generale
Stefania Dott.ssa Besseghini



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI GIUNTA
N. 194 DEL 27/12/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune in data 11/01/2018 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI GIUNTA
N. 194 DEL 27/12/2017

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 227 DEL 27/12/2017

Oggetto : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113
DEL D.LGS. N. 50/2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

Livigno, li 27/12/2017

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Colturi / INFOCERT SPA

COMUNE DI LIVIGNO
(Provincia di Sondrio)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE
FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D. LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016**

(Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 27.12.2017)

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 "Incentivi per funzioni tecniche" del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (di seguito denominato semplicemente «codice»),
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con determinazione da parte del competente Responsabile di Servizio.
4. L'incentivo verrà ripartito anche al personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo maturato per attività prestate direttamente, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione.
5. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
6. Restano comunque escluse dall'incentivo le attività connesse a Lavori Pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire e che non prevedono l'applicazione del codice degli appalti.

ART. 2 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo risorse finanziarie in misura non

superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113, comma 2, del Codice

2. La somma stanziata per l'incentivo per funzioni tecniche (secondo la percentuale stabilita in relazione all'ammontare degli importi posti a base di gara) dovrà essere prevista nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o dell'intervento, già a partire dal progetto di fattibilità tecnico economica o, qualora mancante, nel primo dei successivi livelli di progettazione.
3. Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'art. 23 c.15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. Presupposti per il riconoscimento dell'incentivo relativo agli appalti di servizi e forniture, oltre ai requisiti sopra indicati, sono:
 - la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione
 - la nomina del Direttore dell'Esecuzione.
5. Per quanto riguarda i lavori la percentuale di cui al comma 1 viene graduata come segue:

Importo posto a base di gara, al netto dell'IVA	Quota da destinare al fondo
Fino a 5.225.000,00 euro	2%
oltre 5.225.000,00 euro	1,50%

6. Per quanto riguarda i beni e servizi la percentuale è così graduata in ragione della complessità dei servizi o delle forniture da acquisire:

Importo posto a base di gara, al netto dell'IVA Servizi e forniture	Quota da destinare al fondo
da € 500.000,00 Fino a € 1.000.000,00	2%
oltre 1.000.000,00 euro	1,50%

7. Il fondo non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di appalto si registrino dei ribassi d'asta.
8. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 1.

ART. 3 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, ai sensi del comma 3 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra i soggetti che svolgono le funzioni previste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nonché tra i loro collaboratori.
2. L'incentivo è comprensivo dell'Irap e degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:
 - di programmazione della spesa per investimenti;
 - di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - di responsabile unico di procedimento;
 - di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - di collaudatore statico
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie

funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

ART. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. Di norma le attività incentivate con il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sono svolte con personale interno, salvo motivate eccezioni.
2. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.
3. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa, anche appartenenti a servizi diversi.
4. Di norma ai collaboratori viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 20% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata.
5. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
6. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con determinazione del competente Responsabile del Servizio, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
7. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
8. Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà comunicare, previa motivazione, il nuovo team.
9. Tali provvedimenti sono comunicati al Responsabile del Servizio Finanziario e Personale.
10. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri, approvati in sede di Contratto Decentrato Integrativo:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
a. Responsabile unico del Procedimento	30%

b. Programmazione spesa per investimenti	10%
c. Valutazione preventiva dei progetti	15%
d. Redazione bandi e disciplinari ed espletamento procedure di gara	5%
e. Perfezionamento procedura di gara ed attività di esecuzione dei contratti	10%
f. Direzione lavori o direzione dell'esecuzione	15%
g. Coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione del contratto	5%
h. Collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità (anche quando sostituiti dal certificato di regolare esecuzione)	5%
i. Collaudo statico	5%

2. La quota destinata al fondo di cui alla precedente lettera d), qualora espletata da personale della Centrale Unica di Committenza, va riconosciuta al suddetto personale.
3. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:
 - 3.1. Per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico:
 - ✚ al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto il **80%** del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, di cui al precedente comma 1;
 - ✚ al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il restante **20%**;
 - ✚ nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente assegnatario delle funzioni tecniche scende al **60%**; la restante quota pari al **40%** viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal dirigente/responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento;
 - ✚ qualora il responsabile delle funzioni tecniche non dispone di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il **100%** della quota stabilita nel regolamento comunale per la corrispondente attività;
 - ✚ nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.
 - 3.2. Per le funzioni tecniche svolte per l'attività di responsabile unico di procedimento (R.U.P.), al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa attività. In presenza di collaboratori, la relativa percentuale viene ridotta al **80%**, il restante **20%** viene distribuito tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal responsabile del servizio di riferimento a conclusione del relativo procedimento.

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del Servizio Competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati una volta concluso il relativo procedimento.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.
3. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7 - Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi

Per le attività riferite alla realizzazione di opere o lavori nonché all'acquisizione di beni e di servizi, la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

- a) *per i lavori*: per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione della determina di aggiudicazione di ciascuna opera e, qualora non si pervenga all'aggiudicazione la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione della determina a contrarre, alla data di pubblicazione del bando o della lettera invito. Per la direzione lavori ed i collaudi e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi o del Certificato di Regolare Esecuzione;
- b) *per l'acquisizione di beni e di servizi*: per le l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di valutazione di conformità/certificato di regolare esecuzione, nonché per l'attività del RUP, la liquidazione viene fatta a cadenza annuale a seguito della dichiarazione di conformità della fornitura o del servizio rilasciata dal RUP. Per le acquisizioni di servizi, qualora non si arrivi all'approvazione della determina di aggiudicazione, le fasi già svolte saranno incentivate avendo a riferimento la data di approvazione della determina a contrarre, o, se mancante, la data di pubblicazione del bando o della lettera invito.

Art. 8 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Qualora dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività non saranno ripartite tra i soggetti interessati determinando economie di spesa.

Art.9 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex. art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nel Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. 38 del 24.03.2003.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D. Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex. art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. 100 del 30.12.2015.
3. Il presente regolamento si applica esclusivamente alle funzioni tecniche di cui al precedente art. 1, comma 2, poste in essere a partire dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 e quindi dal 19/04/2016.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.